

I CONTENUTI DELLA RIFORMA BASSANINI - LA SUSSIDIARIETA'

Le leggi Bassanini individuano le materie e i compiti riservati alla competenza dell'amministrazione dello Stato e delle amministrazioni nazionali o locali operanti in regime di autonomia funzionale, o in altre situazioni specificamente previste dalla legge di delega. In particolare, stabiliscono che **ogni altra funzione amministrativa e ogni altro compito non esplicitamente mantenuto in capo allo Stato devono obbligatoriamente essere attribuiti alla competenza delle Regioni o degli enti locali minori.**

Le Bassanini hanno introdotto un massiccio e rilevantisimo **trasferimento di funzioni amministrative, e dei connessi beni e risorse, dall'amministrazione statale verso le amministrazioni regionali e locali**; inoltre hanno introdotto, per la prima volta in modo esplicito nell'ordinamento italiano, il **principio di sussidiarietà**, già presente nella normativa europea.

Capo I della L. 59/1997:

- **art 1:** delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli art. 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi;
 - **comma 2:** sono conferite alle Regioni e agli enti locali, nell'osservanza del **principio di sussidiarietà** (previsto nell'art. 4, comma 3, lettera a) "tutti i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori... esercitate da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici";
 - **comma 3 e 4:** elenco delle materie e dei compiti esclusi dal conferimento di cui al secondo comma e per i quali le competenze amministrative restano comunque riservate allo Stato;
- **art. 4:** vincoli e criteri che il legislatore delegato (il Governo) doveva seguire nell'attuazione del trasferimento e del conferimento (che doveva avvenire entro il periodo massimo di tre anni) delle funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali. In particolare:
 - obbligo di definire tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali (**art. 3, comma 1, lettera a**);
 - obbligo di indicare, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle Regioni anche ai fini di cui all'**art. 3 della legge 142/1990** (legge di riforma dei Comuni e delle Province) e osservando il **principio di sussidiarietà**, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli **artt. 118 e 128 della Costituzione**;
 - obbligo di indicare i criteri dell'attribuzione e ripartizione, tra le Regioni e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative (**art. 3, comma 1, lettera b**).

Oltre alla sussidiarietà, il legislatore delegato deve rispettare i seguenti principi:

- ◆ **completezza;**
- ◆ **efficienza ed economicità;**
- ◆ **cooperazione;**
- ◆ **responsabilità e unicità dell'amministrazione;**
- ◆ **omogeneità;**
- ◆ **adeguatezza;**
- ◆ **differenziazione nell'allocazione delle funzioni ;**

- ◆ **copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;**
- ◆ **autonomia organizzativa e regolamentare, nonché responsabilità degli enti locali** nell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi ad essi conferiti.

Decreto legislativo 112/1998:

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”.

Prevede, al suo interno, un complicato ma efficace meccanismo per l'individuazione in concreto, e settore per settore, delle funzioni da trasferire o conferire alle Regioni e di quelle da trasferire o conferire, invece, agli enti locali.

Col medesimo decreto legislativo sono state stabilite anche le modalità di trasferimento dei beni e delle risorse relative alle funzioni trasferite o conferite.

La caratteristica più rilevante di questa riforma:

Aver compiuto per la prima volta dal secolo scorso uno sforzo coerente e coordinato per **ammodernare tutta l'amministrazione italiana**, non limitandosi ad intervenire solo sull'amministrazione statale o solo sul sistema degli enti pubblici nazionali o, ancora, soltanto sul sistema di governo regionale e locale, ma cercando invece di delineare un **processo riformatore profondamente innovativo e intrinsecamente coerente in tutte le sue diverse parti.**

Senza un'adeguata riforma costituzionale, tutto il sistema legato alle leggi Bassanini avrebbe corso un **duplice rischio:**

◆ <i>essere non pienamente compatibile con il quadro costituzionale vigente, ove questo fosse stato interpretato e applicato in modo rigorosamente restrittivo.</i>	◆ <i>essere comunque una riforma “instabile”, perché sempre modificabile e revocabile in tutto o in parte con semplice legge statale ordinaria.</i>
---	---

Nota: Il **principio di sussidiarietà**, centrale nel sistema della legge 59/1997, è definito dall'art. 4, comma 3, lettera a in modo tale da comportare “l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”.

Sussidiarietà verticale

◆ *Assegnazione delle funzioni ai diversi livelli territoriali di governo.*

◆ *La norma attribuisce alle Regioni solo le funzioni non compatibili con le dimensioni territoriali, associative e organizzative proprie dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.*

◆ *La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali e organizzative.*

◆ *Le competenze amministrative dello Stato e delle amministrazioni centrali sono limitate alle materie e ai compiti elencati dalla legge di delega stessa.*

Sussidiarietà orizzontale

◆ *Assegnazione delle funzioni ai diversi ambiti amministrativi pubblici ed eventuali soggetti privati comunque configurati.*

◆ *La norma esclude che ai privati spettino tutte le funzioni e i compiti che essi possono svolgere in modo più efficiente rispetto ai soggetti pubblici (come era invece affermato nel testo inizialmente presentato dal Governo).*

◆ *Nell'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale si deve quindi operare "al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità".*

Dibattito:

- Quali sono le principali accezioni del principio di sussidiarietà?
- Quali sono i criteri normativi per l'attribuzione delle competenze amministrative a comuni, città metropolitane, province, regioni e stato?